



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

§§§§§§§§§§

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO, DEL CIMITERO E PER IL SERVIZIO DI CREMAZIONE

*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2008

Entrato in vigore il 04/06/2008

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 05/12/2008

Modifiche entrate in vigore il 05/01/2009

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2014

Modifiche entrate in vigore il 24/01/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 8/4/2020

Modifiche entrate in vigore il 30/4/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2025

Modifiche entrate in vigore il 27/12/2025

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del regolamento	pag. 5
Art. 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria	pag. 5
Art. 3 - Autorizzazioni di stato civile	pag. 5

PARTE SECONDA PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag. 6
Art. 5 - Attività necroscopica	pag. 6
Art. 6 - Funzioni del medico necroscopo	pag. 6
Art. 7 - Cura della salma	pag. 7
Art. 8 - Servizi necroscopici comunali	pag. 7
Art. 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria	pag. 7
Art. 10 - Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 8

PARTE TERZA DELLA ATTIVITA' FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Art. 11 - Principi generali dell'attività funebre	pag. 8
Art. 12 - Servizi e trattamento funebri	pag. 8
Art. 13 - Usi funebri locali	pag. 9
Art. 14 - Disciplina del trasporto funebre	pag. 9
Art. 15 - Cortei funebri a passo d'uomo	pag. 10
Art. 16 - Procedure inerenti il servizio funebre	pag. 10
Art. 17 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre	pag. 11
Art. 18 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune	pag. 11
Art. 19 - Della impresa funebre	pag. 11
Art. 20 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	pag. 11
Art. 21 - Esercizio dell'attività d'impresa	pag. 12
Art. 22 - Regime del trattamento del personale dell'impresa	pag. 12
Art. 23 - Idoneità dei mezzi e dei locali	pag. 12
Art. 24 - Reclami	pag. 12

PARTE QUARTA CIMITERO - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERO

Art. 25 - Cimitero	pag. 13
Art. 26 - Camera mortuaria	pag. 13
Art. 27 - Ossario Generale	pag. 13

Art. 28 - Ammissione nel Cimitero comunale	pag. 14
Art. 29 - Reparti speciali	pag. 14
Art. 30 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 14
Art. 31 - Accoglimento delle salme e seppellimento	pag. 15

CREMAZIONE

Art. 32 - Autorizzazione alla cremazione	pag. 15
Art. 33 - Affidamento e dispersione delle ceneri	pag. 17
Art. 34 - Modalità di conservazione delle ceneri	pag. 17
Art. 35 - Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 18
Art. 36 - Sanzioni amministrative	pag. 18
Art. 37 - Senso comunitario della morte	pag. 18
Art. 38 - Registri cimiteriali	pag. 19
Art. 39 - Procedura	pag. 19
Art. 40 - Informazione ai cittadini	pag. 19

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 41 - Avvisi di scadenza	pag. 20
Art. 42 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	pag. 20
Art. 43 - Cellette Ossario e cellette cinerarie	pag. 20
Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	pag. 21
Art. 45 - Estumulazioni d'Ufficio	pag. 21
Art. 46 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio	pag. 22
Art. 47 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare	pag. 22
Art. 48 - Disponibilità dei materiali	pag. 22

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 49 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata	pag. 22
Art. 50 - Area per tombe adiacenti	pag. 23
Art. 51 - Sepolture gratuite o a pagamento	pag. 23
Art. 52 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione	pag. 23
Art. 53 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali	pag. 24
Art. 54 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali	pag. 25
Art. 55 - Lapidi ricordo	pag. 26

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 56 - Criteri generali di concessione	pag. 27
Art. 57 - Obblighi del concessionario	pag. 28
Art. 58 - Costruzione sepoltura privata	pag. 28
Art. 59 - Cauzioni per lavori di costruzione e sistemazione sepolture	pag. 29
Art. 60 - Opere non autorizzate	pag. 29
Art. 61 - Esecuzione dei lavori	pag. 29
Art. 62 - Termini esecuzioni lavori	pag. 30

Art. 63 - Agibilità della sepoltura	pag. 30
Art. 64 - Ammissione nella sepoltura	pag. 30
Art. 65 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata	pag. 31
Art. 66 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private	pag. 31
Art. 67 - Subentri nella titolarità della concessione	pag. 31
Art. 68 - Rinuncia	pag. 32
Art. 69 - Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private	pag. 32
Art. 70 - Rinuncia su aree libere da costruzione	pag. 32
Art. 71 - Decadenza della concessione di aree cimiteriali	pag. 32
Art. 72 - Procedure successive all'atto di decadenza	pag. 33
Art. 73 - Immemoriale	pag. 33

PARTE QUINTA

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Art. 74 - Orari del cimitero	pag. 34
Art. 75 - Divieti	pag. 34
Art. 76 - Polizia del cimitero	pag. 34

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Art. 77 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione	pag. 35
Art. 78 - Recinzione del cantiere	pag. 35
Art. 79 - Lavori su sepolture individuali	pag. 35
Art. 80 - Materiali utilizzati	pag. 36
Art. 81 - Orario di lavoro delle ditte	pag. 36
Art. 82 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture	pag. 36
Art. 83 - Responsabilità delle ditte private	pag. 36

PARTE SESTA TARIFFE

Art. 84 - Tariffe	pag. 37
--------------------------	----------------

PARTE SETTIMA SANZIONI

Art. 85 - Sanzioni	pag. 37
---------------------------	----------------

PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86 - Norme finali e di rinvio	pag. 38
---	----------------

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da questo ente, nonché da altri enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di memoria.

2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'ASL TO4 competente per territorio vigila e controlla le attività di polizia mortuaria, impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari, secondo quanto normato dal D.P.R. 10.9.90 n. 285 (d'ora in avanti Regolamento di Polizia Mortuaria)

2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con l'ASL TO4 nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte
- b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto
- c) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri
- d) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del cimitero.

3. L'ASL TO4 propone inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale.

4. L'espressione ASL TO4, contenuta nel presente regolamento è da intendersi come Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

3. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'ASL TO4, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla legge 30.3.2001 n. 130.

5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, possono disporre i seguenti congiunti: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purchè non si oppongano altri aventi titolo.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 5 - Attività necroscopica

1. L'ASL TO4 individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando delle loro nomine il Comune.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'ASL TO4 che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

3. L'accertamento della causa di morte compete al medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.

4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati nella stessa contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con l'ASL TO4 e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.

5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.

6. Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.

2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.

3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'ASL TO4 e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza

5. L'ASL TO4 provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7 - Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

3. Il periodo di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1. Salvo le incombenze svolte dalla ASL TO4, i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

2. Qualora una pubblica autorità, diversa dal Comune, disponga l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune di Favria, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

3. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.

4. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di cordoglio verso la salma.

5. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o suo delegato

3. L'ASL TO4 provvede ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti al cimitero per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.37 resa esecutiva con R.D. 1.7.37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.

2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28.4.38 resa esecutiva con R.D. 16.6.38 n. 1055.

PARTE TERZA DELLA ATTIVITA' FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative
- b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Articolo 12 - Servizi e trattamento funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1 punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

- a) assistenza composizione della salma;
- b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- c) prelievo da parte di operatori qualificati;
- d) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel Cimitero Comunale;
- e) noleggio celle di refrigerazione e accessori di base: catafalco, tavolino portafirme, ecc., ove necessario.

3. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- a) arredo camera mortuaria ove non vietato;
- b) vestizione e toeletta funebre;
- c) fornitura composizioni floreali;
- d) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati, mediante l'affissione di manifesti di dimensioni non superiori a cm. 35x50;

e) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra, in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

6. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Articolo 13 - Usi funebri locali

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.

Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel Comune si effettuano, per la parte compresa sul territorio, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

6. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

7. L'auto funebre è tenuta a fermarsi all'ingresso del cimitero ed il feretro sarà trasportato a braccia sino al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

8. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta tramite accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i servizi Cimiteriali.

9. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

10. Il convoglio funebre, per il fatto che un feretro debba transitare nel territorio comunale, deve, per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 14 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:

a) orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;

b) orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;

c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;

d) definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;

- e) impiego di mezzi speciali;
- f) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
- g) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- h) modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

2. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.

3. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della comunità nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Articolo 15 - Cortei funebri a passo d'uomo

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri che interessano le vie di maggior scorrimento veicolare debbono svolgersi attenendosi alle disposizioni che saranno all'uopo impartite dalla Giunta Comunale.

3. I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Articolo 16 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

2. I Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

4. Secondo quanto disposto dall'ASL TO4, all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

5. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

6. Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 17 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.

2. In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.

Articolo 18 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. Il trasporto del cadavere di deceduto in Favria è a carico del Comune nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti.

Articolo 19 - Della impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18.6.1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal D.Lgs. 31.3.98 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.

2. Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico il quale ne svolge le funzioni direttive.

3. Qualora il Direttore Tecnico non sia titolare dell'impresa si applicano gli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile.

4. Ogni singola impresa partecipante a un Consorzio è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.

5. Responsabili dell'andamento del Consorzio sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.

6. Le imprese aventi sede in Favria, che intendono esercitare la propria attività nel Comune, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.

7. Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:

- a) certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b) documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
- c) documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

8. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

9. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Responsabile avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

Articolo 20 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a) l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
- c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;

i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti all'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati nelle comunità.

Articolo 21 - Esercizio dell'attività d'impresa

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

2. L'attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U.L.L.P.S., sia chiaramente comunicato al richiedente.

3. È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nel cimitero.

Articolo 22 - Regime del trattamento del personale dell'impresa

1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

2. Il Servizio Cimiteriale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

Articolo 23 - Idoneità dei mezzi e dei locali

1. Le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.

2. I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.

Articoli 24 - Reclami

1. Gli uffici del Servizio Cimiteriale accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.

2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.

3. Il Responsabile del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.

PARTE QUARTA

CIMITERO - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERO

Articolo 25 - Cimitero

1. Il cimitero comprende:

- a) aree destinate ai campi d'inumazione feretri
- b) aree destinate ai campi di inumazione urne cinerarie

- c) aree destinate alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura)
- d) una camera mortuaria e sala autopsie
- e) una cappella
- f) servizi destinati al pubblico e agli operatori comunali
- g) un ossario
- h) punti di attingimento di acqua potabile
- i) un'area destinata alle sepolture adiacenti
- l) un'area per le nicchie cinerarie
- m) un cinerario comune con area per la dispersione delle ceneri
- n) spazio perimetrale adiacente la chiesa di San Grato e la camera mortuaria e spazio perimetrale adiacente l'ossario comunale per l'apposizione di lapidi ricordo

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

3. Il Comune gestisce il cimitero secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.

4. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.

5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

6. Nel territorio del Comune esiste un unico cimitero.

7. Nel cimitero le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.

8. Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello stato di particolare disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

Articolo 26 - Camera mortuaria

1. Ogni cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.

2. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

Articolo 27 - Ossario Generale

1. Nel Cimitero sono istituiti uno più ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

Articolo 28 - Ammissione nel Cimitero comunale

1. Oltre la casistica degli ammessi ordinariamente nel cimitero comunale, stabilita dal Regolamento di Polizia Mortuaria, sono ammesse le seguenti salme:

- a) di cittadini nati in Favria, anche se non più residenti in Favria in vita;
- b) di cittadini non residenti in Favria per giustificati ed eccezionali motivi, in relazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale in ordine alla disponibilità dei loculi;
- c) di cittadini non residenti in Favria che manifestino la volontà di essere sepolti nei campi di inumazione dietro presentazione di motivata richiesta, debitamente autorizzata dal Sindaco;

2. La Giunta, con proprio provvedimento, determina i criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.

3. Nelle aree cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.

4. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nel cimitero comunale è effettuata in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

5. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri Comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimitero. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 29 - Reparti speciali

1. Fermo restando il carattere civile del cimitero possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose.

2. Nei campi speciali delle comunità religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture del cimitero.

3. Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.

4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.

Articolo 30 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.

2. Presso ogni cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Sono altresì a disposizione del pubblico:

- a) copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi
- b) elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza
- c) elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi
- d) ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Articolo 31 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma di deceduto fuori Favria può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art. 77 dell'Ordinamento di Stato Civile.

CREMAZIONE

Articolo 32 – Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

1) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione *dell'Ufficiale di Stato Civile*. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma. Possono essere raccolte nella stessa urna soltanto le ceneri di madre e neonato morti nell'atto del parto.

4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S. L TO4 territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 8, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. *L'Ufficiale di stato civile*, l'ASL TO4, il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Articolo 33 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale n. 20/2007 art. 2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 20/2007.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 30.03.2001 n. 130.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

5 bis. Il coniuge affidatario delle ceneri del coniuge premorto può disporre l'affidamento delle stesse ed eventualmente delle proprie ad uno dei figli; alla morte o rinuncia di quest'ultimo (figlio), l'urna cineraria dovrà essere consegnata al Comune senza ulteriore possibilità di trasferimento, che provvederà a disperderle nel cinerario comune.

Articolo 34 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;

2. la durata della tumulazione è prevista in 30 o 50 anni;

3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

2. la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni
 3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,35 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
 4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
 5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
 6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

Articolo 35 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, come individuato nella planimetria allegato 1) al presente regolamento;
 - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - f) nei fiumi;
 - g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
 - h) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Articolo 36– Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da €. 2.500,00 a €. 12.500,00.

Articolo 37- Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge regionale n. 20/07, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 38 – Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato: l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato; il luogo di dispersione delle ceneri.

2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Piemonte per le competenze ad essa spettanti.

Articolo 39 – Procedura

1. Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri: presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 20/07.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza;
- h) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, entro il termine massimo di 5 giorni.

2. Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007 come sotto indicata: presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 20/07.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Articolo 40 – Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Favria promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Favria all'indirizzo www.comune.favria.to.it

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 41 - Avvisi di scadenza

1. Il Servizio Cimiteriale, almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:

a) a collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei

siti interessati;

b) ad affiggere all'ingresso del Cimitero e negli spazi preposti all'informazione manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;

c) a darne comunicazione ai parenti dei defunti (laddove sia possibile).

Articolo 42 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano alle scadenze previste dall'articolo precedente, secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Cimiteriale che viene posto a disposizione del pubblico.

2. Gli interessati possono richiedere agli uffici cimiteriali l'invio di un avviso relativo al giorno in cui è fissata l'operazione, indicando contestualmente la scelta di destinazione dei resti.

3. La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri, che è tenuta ad esercitare la rappresentanza.

4. Le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alle relative tariffe.

5. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, anche in ordine alle procedure per la cremazione d'ufficio dei resti mortali rinvenuti per i quali non vi è stata alcuna richiesta.

6. Sono considerate ordinarie le estumulazioni richieste dagli aventi titolo dopo almeno trent'anni dalla sepoltura del defunto; esse non danno diritto al rimborso previsto dal presente Regolamento per la quota residua di concessione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni disposte dal concessionario compiute il trentesimo anno di inumazione o tumulazione nelle sepolture private sono assoggettate al pagamento delle tariffe comunali e seguono le procedure del presente articolo.

8. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

Articolo 43 - Cellette Ossario e cellette cinerarie

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

2. Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario; in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso; ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Favria.

3. In assenza di richiesta di aventi titolo le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale e nel cinerario comune.

4. La durata della concessione delle cellette e le modalità di assegnazione da parte del Servizio Cimiteriale sono disciplinate dall' articolo 46.

Articolo 44 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.

2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i casi e le modalità per l'effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie; salvo i trasferimenti straordinari per cremazione e destinazione in sepoltura privata le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.

3. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni straordinarie:

a) per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta ai sensi dell'art. 28;

b) per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.

4. Rimane salva la facoltà degli aventi titolo di richiedere l'esumazione straordinaria per abbinamento in loculo riguardo a deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.

6. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite adottando protocolli operativi di massima cautela e precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.

7. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie necessarie di concerto con il magistrato.

8. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Articolo 45 - Estumulazioni d'Ufficio

1. L'ASL TO4 può, per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale proporre al Sindaco di disporre l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.

2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.

3. Qualora l'Autorità sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile né economico alcun intervento risolutivo, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, compatibilmente alla disponibilità in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Articolo 46 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio, anche di ordine sanitario, possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Articolo 47 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

2. Tutti gli oggetti di valore che si rinvenivano nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso il Cimitero e catalogati nell'apposito registro vidimato dal Responsabile servizi cimiteriali.

3. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.

4. Quanto non richiesto viene periodicamente consegnato al Servizio di Polizia Municipale secondo modalità convenute con il medesimo.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

* così riformulato a seguito della deliberazione G.R. n° 115-6947 del 05/08/2002.

Articolo 48 - Disponibilità dei materiali

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

2. Le opere che a giudizio della Commissione Tecnico Artistica fossero giudicate rilevanti, sono conservate nel Cimitero.

3. A richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzato l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego nel cimitero per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

4. I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso il magazzino cimiteriale, previa autorizzazione del Responsabile, possono essere assegnati a richiesta di cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazione di sepolture di familiari, anche di fatto, per i quali è stato erogato il servizio gratuito.

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 49 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Le sepolture ordinarie per inumazione avranno durata di almeno 10 anni senza essere oggetto di concessione da parte del Comune, sono invece private le sepolture per inumazione effettuate in aree di concessione.

3. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:

- a) ad inumazione trentennale, dove la sistemazione esterna della sepoltura avviene a cura e spese dei richiedenti;
- b) a tumulazione in loculi concessi a rotazione trentennale o cinquantennale, secondo richiesta degli aventi diritto nei manufatti realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o cinerarie a rotazione trentennale o cinquantennale secondo richiesta degli aventi diritto;
- c) a tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati.

4. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle tariffe in vigore al momento del decesso. Le estumulazioni vengono eseguite d'ufficio.

5. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

Articolo 50 - Area per tombe adiacenti

1. Viene individuata un'area da concedersi ai privati di età non inferiore ad anni 60, per la realizzazione di un campo per inumazione in tombe adiacenti, tale superficie viene ripartita in 10 siti da concedersi ai privati. La durata del diritto di concessione di dette sepolture private per inumazione è fissata in anni trenta decorrenti dal momento dell'inumazione della seconda salma, tale sepoltura viene concessa al momento del primo decesso compatibilmente alle disponibilità dell'area suddetta. Tutte le operazioni relative a tali sepolture sono a carico dei concessionari.

2. Il Comune ha facoltà di concedere alla scadenza del contratto il rinnovo del sito trentennale. I siti sono concessi a destinazione delle salme delle persone menzionate in atto e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi.

Articolo 51 - Sepolture gratuite o a pagamento

1. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di trASL TO4azione per esumazione o estumulazione.

2. Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione, previste all'art. 46 comma 1 e le cellette cinerarie di pari durata previste all'art. 36 comma 2.

3. Sono a pagamento le sepolture ad inumazione trentennale e quelle a tumulazione definitiva e provvisoria.

4. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali. Il relativo tariffario viene stabilito dalla Giunta Comunale alla quale è demandata ogni eventuale variazione o adeguamento.

Art. 51 bis - Sepoltura di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi

1. Per la sepoltura di parti anatomiche si osserva quanto stabilito dalla legge e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R e s.m.i.

2. Apposita area di campo comune in attività, individuata nel piano regolatore cimiteriale, è suddivisa in riquadri adibiti, rispettivamente, alla inumazione di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi;

3. La sepoltura sarà fatta impiegando cassette di legno dolce, dello spessore di 2 cm., con targhetta indicante il contenuto e le generalità della persona cui le parti anatomiche o di cadavere appartengono, alla profondità di m. 1; la distanza tra le fosse sarà almeno di cm. 25;

4. Ciascuna fossa sarà numerata e sarà tenuto un registro con gli estremi delle sepolture effettuate;

5. Le ossa rinvenute all'atto dell'esumazione saranno depositate nell'ossario comune o, a richiesta degli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, nell'ossario di tombe private, a spese dei richiedenti ovvero a richiesta degli aventi diritto secondo la disciplina vigente.

6. L'eventuale sepoltura in tomba di famiglia anziché in campo comune, sarà fatta impiegando cassette di zinco, a norma di legge.

7. I permessi di trasporto e di seppellimento delle parti anatomiche saranno rilasciati, analogamente a quelli per i prodotti abortivi e con le stesse modalità, dall'Autorità sanitaria competente.

8. Per la sepoltura di parti di cadavere rinvenute, occorrerà il permesso dell'Ufficiale dello Stato Civile, previo nulla – osta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 52 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) tombe o forni o loculi individuali
- b) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali
- d) nicchie cinerarie per la raccolta di ceneri individuali.

2. L'assegnazione delle concessioni di loculi cimiteriali, nicchie cinerarie e cellette ossario avviene a scelta del richiedente nel limite delle disponibilità

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, non può, perciò, essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale del loculo, ha durata di 30 o 50 anni dalla data della tumulazione, secondo richiesta degli aventi diritto, e comunque non oltre i 99 anni dalla data di stipula della concessione.

4. Il diritto di concessione individuale delle nicchie cinerarie e delle cellette ossario ha durata di 30 o 50 anni, secondo la richiesta degli aventi diritto, decorrenti dalla tumulazione dell'ultima urna o cassetta contenente le ceneri o i resti mortali, e comunque non oltre i 99 anni dalla data di stipula della concessione.

5. I loculi possono contenere un solo feretro, tuttavia viene consentita la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro fino al completamento della capienza. In tal caso è consentito iscrivere sulle lapidi le generalità di tutti gli occupanti il loculo.

6. Qualora non vi fosse più disponibilità di loculi, la salma del defunto può essere tumulata provvisoriamente in loculi concessi ad altrui persone o presso sepolture private, previa autorizzazione del Sindaco e del concessionario originario. È fatto obbligo ai parenti del defunto di prenotare la concessione del loculo di futura costruzione. In caso di decesso del destinatario del loculo in cui è provvisoriamente tumulata la salma di altra persona, è fatto obbligo ai parenti di quest'ultima di provvedere alla immediata sistemazione della salma in altro sito.

7. E' consentito la prenotazione di nuovi loculi e di nicchie cinerarie in costruzione dietro versamento di un acconto pari al 50% della tariffa dovuta, il saldo verrà versato alla stipula del contratto di concessione.

8. In caso di retrocessione al Comune dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie da parte del concessionario è stabilito un indennizzo a favore dello stesso non superiore al 50% delle tariffe vigenti al momento della retrocessione relativamente alla concessione dei loculi/cellette/nicchie per la durata di anni 30, del 100% se la retrocessione è effettuata entro un anno dalla concessione.

9. Le nicchie cinerarie e cellette ossario possono contenere una o più cassette di resti mortali sino al completamento della capienza.

10. E' facoltà dei concessionari di sepolture individuali (loculi, cellette ossario) di durata trentennale, o loro eredi, che hanno stipulato i relativi contratti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, di prorogare la concessione per ulteriori venti anni previo

pagamento della quota differenziale così come stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

11. Alla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 4 il Comune rientrerà in possesso del loculo, della celletta ossario o della nicchia cineraria; le salme, i resti, le ceneri saranno traslate in campo comune, ossario, cinerario.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo, previo pagamento della tariffa di concessione, così come stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Alla scadenza della concessione è pure consentito il prolungamento per altri 10 anni previo pagamento della tariffa, così come stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

12. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

13. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

14. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto, a spese del concessionario, sono subordinate al versamento dell'intero costo delle sepolture (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie).

Articolo 53 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

1. Il Sindaco emana la disciplina inerente le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali.

2. Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:

- a) delle esigenze generali di ordine e decoro del cimitero e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
- b) del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina;
- c) dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
- d) della salvaguardia di criteri di economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti;
- e) della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.

3. I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.

4. Il Servizio Cimiteriale ha il compito di provvedere:

- a) entro trenta giorni dal seppellimento, a fornire e mettere in opera nei campi di inumazione gratuiti, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma 3, anche il numero progressivo di sepoltura;

b) all'atto della tumulazione di salme, di resti o ceneri, a fornire e collocare la lastra di copertura dei loculi e delle cellette concessi. Rimane a carico dei familiari l'iscrizione delle generalità e l'apposizione della foto del deceduto. Qualora vi sia stata traslazione per abbinamento di salma già tumulata, gli aventi titolo hanno facoltà di riutilizzare sulla nuova sepoltura la lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per impedimenti tecnici o difformità della lastra, gli interessati possono reimpiegare gli arredi preesistenti sulla nuova lastra fornita assieme al loculo.

5. Gli aventi titolo che richiedano una sepoltura individuale hanno diritto ad essere informati compiutamente e con chiarezza delle normative regolamentari e tecniche che presiedono alla sua sistemazione.

6. La disciplina del comma precedente è accessibile presso gli uffici del Servizio Cimiteriale e diramata ai cittadini anche dalle imprese funebri e cimiteriali che sono tenute ad impegnarsi in tal senso.

Articolo 54 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nel cimitero commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.

2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio, il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo è normato da disposizione sindacale. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi.

3. Qualora si volessero apporre sulla sepoltura le scritte affettive consentite, redatte in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte dell'autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato.

4. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle sepolture private sono pure ammessi arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito dell'ufficio tecnico comunale. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

5. È stretto dovere degli inservienti di eseguire, nella preparazione delle fosse e delle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

6. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni.

7. Sulla fossa comune, a richiesta dei privati, può essere autorizzata, previo esame tecnico dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un manufatto copritomba, possono essere altresì collocati altri monumentini funebri. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro saranno a carico interamente dei richiedenti o dei loro aventi causa.

8. Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste dall'art. 78 del presente regolamento.

9. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

Articolo 55 - Lapidi Ricordo

1. Negli appositi spazi perimetrali adiacenti la chiesa di San Grato, la camera mortuaria nonché l'ossario comunale possono essere apposte lapidi ricordo.

2. La concessione degli spazi per l'apposizione delle lapidi sono a tempo indeterminato.

3. Tali lapidi sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Allorché le lapidi ricordo vengono a staccarsi o mettano in pericolo la sicurezza delle persone o sia contrario al diritto di altri concessionari o alle esigenze del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire le necessarie riparazioni entro un termine fissato dall'Amministrazione Comunale, pena la decadenza della concessione. In tal caso l'Amministrazione potrà rimuovere ed asportare dette lapidi le quali si intenderanno passate di proprietà al Comune senza diritto di indennità alcuna. È riservata l'azione di risarcimento dei danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni e qualsiasi responsabilità del Comune.

4. Le lapidi ricordo in memoria di persone defunte dovranno avere le seguenti caratteristiche

- Marmo bianco di Carrara (non venato spessore 2cm) con scritte (carattere "bastone acciaio") ed accessori (esclusivamente porta ritratto ovale e vaso portafiori) in acciaio inox, della seguente dimensione:

- Dimensioni:

- per le "lapidi ricordo" in memoria di una sola persona cm. 45 X cm 30 -

- per le "lapidi ricordo" in memoria di due persone cm. 45 X cm 60 -

Non sono consentiti, in aggiunta alle generalità del/dei defunto/i e degli arredi come sopra indicato, frasi commemorative e di cordoglio, effigi, croci o altri elementi,

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 56 - Criteri generali di concessione

1. Il Comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti in Favria e non, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione.

2. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione delle medesime.

3. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro.

4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) comma 1 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

6. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro il tempo determinato pena la decadenza della concessione.

7. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale; all'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

8. Ad opera finita e prima dell'impiego, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

9. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

10. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero, ove manchi l'autorizzazione scritta dell'organo comunale preposto.

11. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro come stabilito nella relativa concessione edilizia.

12. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al versamento dell'intero costo dell'area, come dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

13. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 57 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo art. 63.

2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente art. 62, la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i familiari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.

3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del cimitero in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Articolo 58 - Costruzione sepoltura privata

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a seconda dei casi.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. Le lastre di rivestimento delle edicole funerarie devono essere realizzate con marmi o pietre naturali resistenti agli agenti atmosferici e non gelivi. Il fissaggio delle lastre di rivestimento esterno deve essere realizzato mediante aggancio ai bordi con numero opportuno di codette, zanche o graffe metalliche di ottone ricotto, bronzo o acciaio inox saldamente fissate alla struttura portante.

5. Eventuali monumenti, cippi, croci, ecc. devono essere realizzati in marmi o pietre naturali resistenti agli agenti atmosferici e non gelivi oppure in materiali durevoli quali il bronzo o acciaio inox.

6. Le scritte da apporre sulle lapidi o sulle lastre devono essere in acciaio inox, i portafiori ed i portalumini da apporre devono essere conformi al modello stabilito dall'Amministrazione.

7. Tutte le parti delle costruzioni che in qualche modo siano visibili dall'esterno devono essere progettate, costruite e mantenute, rispettando l'ambiente e le caratteristiche della zona. Qualora costruzioni risultino sporche, deteriorate e comunque non presentino un aspetto decoroso, il Sindaco può ordinare la riparazione, la ripulitura, compresa l'eventuale rimozione di elementi decorativi entro un congruo periodo di tempo da lui stesso fissato.

8. Se sono previsti serramenti essi devono essere costituiti da soli cristalli forniti di opportuni ancoraggi, o da materiale metallico che non richieda trattamento superficiale di protezione.

9. Le vetrate devono essere realizzate utilizzando almeno vetri semidoppi, trasparenti o colorati, fissati alle intelaiature con regolini a vista che non richiedano trattamenti superficiali di protezione. Non è consentito l'uso di mastici o guarnizioni di gomma per il fissaggio dei vetri.

10. Eventuali ulteriori prescrizioni e norme potranno essere adottate dal Consiglio Comunale con provvedimenti specifici, onde definire le caratteristiche igienico-sanitarie per ogni campo di ampliamento del cimitero stesso.

Articolo 59 - Cauzioni per lavori di costruzione e sistemazione sepolture

1. Gli imprenditori di lavori di qualsiasi genere ed importo, che inoltrano domanda di autorizzazione all'esecuzione di opere a carico di privati nel cimitero, dovranno versare una cauzione di £. 500.000 - Euro 258,22 - presso la Tesoreria Comunale.

2. Il versamento di detta cauzione dovrà essere comprovato presentando la ricevuta all'atto del ritiro dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

3. Detta cauzione sarà rimborsata non prima di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori e previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale, decurtata, eventualmente, della somma dovuta per danni arrecati a proprietà o ad occupazione prolungata di suolo con materiali di risulta.

4. Per quanto riguarda gli allacciamenti alla rete idrica ed alla rete elettrica del Comune, per l'esecuzione di opere edili nel cimitero da parte di privati dovrà essere versato un rimborso spese stabilito nella misura di £. 10.000 - Euro 5,16 - al giorno per ciascun allacciamento.

Articolo 60 - Opere non autorizzate

1. Il Comune si riserva la facoltà di far demolire tutte le opere costruite in contrasto od anche con materiale non previsto dal presente regolamento e da quello edilizio o dall'autorità comunale.

2. Analogamente è facoltà del Sindaco far sospendere l'esecuzione delle opere fatte in contravvenzione ai regolamenti comunali ed all'approvazione del progetto.

Articolo 61 - Esecuzione dei lavori

1. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare guasti alle tombe ed opere pubbliche e private, porre attorno agli scavi ed alle opere in elevazione gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che devono, per ragioni personali, transitare nelle adiacenze dei lavori e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune ed il personale addetto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

2. Per l'esecuzione delle opere, gli imprenditori potranno occupare provvisoriamente il suolo pubblico limitrofo per il deposito dei materiali ed attrezzi, ma non potranno assolutamente depositare materiale e attrezzi su tombe e su aree già concesse a privati, senza l'autorizzazione degli interessati.

3. Al termine dei lavori dovranno provvedere, entro gg. 10, al ripristino delle adiacenze dell'opera occupata per deposito materiale e per servizi di cantiere e ad asportare i materiali di sopravanzo.

4. Contro gli inadempienti alle dette prescrizioni, provvederà il Comune a spese dell'interessato mediante cauzione versata.

5. Il trasporto nel cimitero dei materiali sia da costruzione come di rifiuto ed il transito dei mezzi relativi si dovranno eseguire percorrendo l'itinerario fissato dall'Ufficio Tecnico.

6. Tutto il materiale proveniente dagli scavi di costruzione e dalle opere di demolizione, come pure il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato a pubblica discarica.

7. I concessionari di sepolture private devono esigere dagli imprenditori a cui commettono il lavoro di costruzione o posa di opera funeraria, che nel contratto di affidamento dei lavori sia inclusa la clausola di soggiacenza incondizionata alle norme del presente regolamento.

Articolo 62 - Termini esecuzione lavori

1. Per l'esecuzione dei lavori nel cimitero valgono i termini indicati nel provvedimento di concessione o autorizzazione edilizia, entro i quali devono essere ultimati i lavori stessi.

2. Prima dello scadere dei termini di cui al comma 1 e qualora l'opera non fosse ancora ultimata, il concessionario dovrà presentare apposita domanda di proroga termini, giustificandone il motivo all'Ufficio Tecnico, che potrà accordare, una proroga, scaduta la quale l'area cimiteriale e l'eventuale manufatto realizzato entreranno in possesso del Comune.

Articolo 63 - Agibilità della sepoltura

1. A lavori ultimati si dovrà acquisire il certificato di agibilità e nessuna tumulazione di salma sarà permessa nelle nuove opere che non siano state regolarmente collaudate.

Articolo 64 - Ammissione nella sepoltura

1. Nei loculi delle cappelle private sono tumulate, in via definitiva, le salme del concessionario e dei suoi familiari.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e relativi coniugi e dai collaterali fino al 3° grado e relativi coniugi. In mancanza di assenso espresso dal concessionario all'atto della concessione la famiglia non si intende ampliata ai suoceri del concessionario.

Per gli ascendenti, discendenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado, i relativi coniugi, il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

3. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma, dell'articolo 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 N° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e, nel caso della convivenza, la stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione e l'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dal concessionario stesso, unitamente alla richiesta di cui al comma precedente.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 24 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate dal comma precedente che assumono la qualità di concessionari.

8. Qualora trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, è facoltà del Comune provvedere alla dichiarazione di decadenza.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 65 - Estimulazioni ed esumazioni da sepoltura privata

1. Al termine di un periodo minimo della durata di trenta anni, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme

finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.

2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto previsto dal presente Regolamento per le sepolture individuali.

3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.

Articolo 66 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal Comune.

Articolo 67 - Subentri nella titolarità della concessione

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra i vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nelle titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità nei modi e termini di cui all'art. 64 del presente regolamento. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte dei concessionari non più interessati, purchè i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

4. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Articolo. 68 - Rinuncia

1. I concessionari di sepolture private che intendono rinunciare alla concessione devono presentare motivata domanda al Comune, sottoscritta da tutti i concessionari.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, senza riconoscere alcun indennizzo al concessionario.

3. L'area e l'eventuale manufatto insistente sulla stessa ritornati nella libera disponibilità del Comune, per effetto della rinuncia, possono formare oggetto di nuova concessione ai sensi del vigente regolamento e delle leggi in materia

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 69 - Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private

1. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione per 99 anni ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. A tal fine un loculo viene equiparato a mq. 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di area cimiteriale.

2. Ove trattasi di sepolture in concessione per 99 anni si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.

3. Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuità, su loculi già occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in 99 anni.

Articolo 70 - Rinuncia su aree libere da costruzione

1. Nel caso di risoluzione, per rinuncia, del contratto di concessione area cimiteriale, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, valutare l'opportunità del rimborso di una somma pari al 50% del valore corrisposto, esclusivamente se la rinuncia avviene entro il 2° anno dalla data di stipula del contratto e se l'area stessa non sia stata edificata.

Articolo 71 - Decadenza della concessione di aree cimiteriali

1. Il Sindaco può far procedere a ispezioni nelle costruzioni esistenti qualora ci sia pericolo di rovina o crollo, o per motivi di igiene pubblica, oppure siano indispensabili al buon mantenimento ed al buon decoro.

2. Salvi i provvedimenti urgenti e necessari per la tutela dell'incolumità pubblica rivelandosi una delle situazioni di cui al primo comma sarà notificata al concessionario specifica diffida del Sindaco o, in caso di irreperibilità del concessionario, previa pubblicazione della diffida all'Albo Comunale ed a quello posto all'ingresso del cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.

3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso; pertanto il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura.

4. Pronunciata la decadenza, l'area e la costruzione sulla stessa insistente passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune. In tal caso e nella fattispecie prevista dal precedente art. 58 comma 2, l'area potrà essere oggetto di nuova concessione al prezzo in vigore. Il valore dell'eventuale costruzione insistente sull'area sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 72 - Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 40 anni.

2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dal vigente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

Articolo 73 - Immemoriale

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il riconoscimento di tale diritto può avvenire in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, secondo le modalità e condizioni di cui appresso.

2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritto d'uso su sepolture private in base a norme precedenti o per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di

concessione può, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. In tal caso la domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è corredata dalla documentazione atta a provarlo: gli aventi diritto debbono fornire ogni e qualsiasi elemento utile in loro possesso per:

- individuare il fondatore del sepolcro
- provare i pagamenti effettuati per la realizzazione della sepoltura
- ricostruire l'albero genealogico
- individuare tutti gli eredi viventi e/o aventi diritto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti nella titolarità della concessione a favore dei titolari rimanenti

4. Occorrendo, in alternativa alle modalità e condizioni di cui al precedente comma 3, la domanda di riconoscimento della sussistenza del diritto d'uso su sepolture private di cui ai commi precedenti, è corredata da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 30 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

5. In ogni caso alla domanda di riconoscimento va allegato un elenco dettagliato in cui siano evidenziati i parenti sepolti ed i posti ancora disponibili.

6. Ove i fatti risultino comprovati, e sia avvenuta la ricostruzione della concessione ovvero la ricostruzione "de facto" delle situazioni fruibili intervenute in precedenza, l'Amministrazione comunale ne dà atto con proprio provvedimento e ove esistano prove documentali del pagamento dei diritti concessori ovvero in presenza dell'atto di notorietà di cui al precedente comma 4, sarà riconosciuta la concessione in perpetuità a sanatoria; negli altri casi la concessione a sanatoria sarà rilasciata per novantanove (99) anni decorrenti dal rilascio.

7. La concessione in sanatoria, in entrambi i casi (a perpetuità o a tempo determinato), dovrà individuare, fra l'altro, le seguenti posizioni:

- salme che vengono "confermate" nei relativi loculi
- salme che vengono estumulate

8. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

9. In ultima ipotesi, coloro i quali ritengono di essere titolari di sepolture private sprovviste di atto di concessione possono, in alternativa alle modalità e condizioni descritte nei commi precedenti, adire al giudice per far accertare il loro diritto; in tal caso la decisione del giudice sarà recepita dall'Amministrazione comunale con proprio provvedimento".

PARTE QUINTA

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 74 - Orari del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo orari esposti all'ingresso.
2. Il Sindaco disciplina gli orari di apertura prevedendo nelle festività principali un adeguato riposo per gli operatori cimiteriali.

3. Il cancello del cimitero rimane aperto soltanto durante l'orario fissato. Nelle altre ore dovrà sempre essere chiuso a chiave.

4. Al suono della campana che segnala la chiusura quindici minuti prima del termine dell'orario, tutte le persone che si trovano nel cimitero devono prepararsi per uscire non dopo l'ora fissata.

Articolo 75 - Divieti

1. Per il rispetto alla dimora dei morti nel cimitero sono previsti i seguenti divieti:

- ❖ fumare;
- ❖ consumare cibi;
- ❖ introdurre cani ed altri animali; tenere contegno chiassoso ed irriverente;
- ❖ buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dei cestini apposti;
- ❖ appendere alle tombe indumenti od altri oggetti;
- ❖ accumulare la neve sgombrata sulle tombe e sui tumuli vicini.

2. Sulle tombe di non appartenenza è vietato, senza opportuna autorizzazione, toccare o

rimuovere fiori, arbusti, ghirlande, ricordi di qualsiasi genere, lapidi o monumenti.

3. È parimenti vietato prendere copia o fotografia delle opere funerarie senza autorizzazione del Sindaco.

4. È pure vietata, salvo giustificativi e previo il permesso dell'Amministrazione Comunale, asportare oggetti di qualunque genere, anche se appartenenti a tombe private. È permesso soltanto il ritiro dei nastri delle corone e le fotografie.

Articolo 76 - Polizia del cimitero

1. Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

È vietata la circolazione di ogni veicolo privato (a motore o non a motore)

Sono ammesse carrozzine elettriche e gli ausili in genere per il movimento di persone portatrici di handicap

È vietata la circolazione dei veicoli (a motore o non a motore) ad eccezione di quelli:

a) utilizzati per trasporti funebri e per esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;

b) al servizio di persone disabili, munite di apposito contrassegno rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (vigente codice della strada).

Fuori dai casi previsti dalla lett. b) del precedente comma, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare le persone impossibilitate a camminare per motivi di salute o di età ad utilizzare il veicolo privato per le visite alle tombe

È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

2. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero.

3. Ogni coltivazione che non sia ammessa dall'art. 52 è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

4. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

5. Se questi, però, per il tempo e per le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo comunale di ritirarli per

essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del necroforo stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

6. Il Comune ha diritto di far rimuovere, previa diffida le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee, in generale ogni qualvolta le giudichi indecorose in contrasto con l'austerità del luogo e con le norme di questo Regolamento; come pure di provvedere alla rimozione di quelle particolari collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o decesso degli aventi diritto.

7. Assolutamente è proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ad altri manufatti od oggetti funebri; viene inoltre proibito di eseguire qualsiasi iscrizione non preventivamente autorizzata dal Comune.

8. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione presenziare alle esumazioni straordinarie.

9. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo comunale o da altro personale del cimitero o di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 77 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle costruzioni tecniche, e senza il rilascio della prescritta autorizzazione.

2. Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

Articolo 78 - Recinzione del cantiere

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.

2. È vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Articolo 79 - Lavori su sepolture individuali

1. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione al Servizio Cimiteriale della dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.

2. Il Servizio Cimiteriale procede ai controlli secondo la disciplina prevista agli artt. 50 e 51 del presente Regolamento.

Articolo 80 - Materiali utilizzati

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.

2. È vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio cimiteriale.

3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

Articolo 81 - Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura del cimitero al pubblico.
2. L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.
3. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Articolo 82 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e/o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
2. Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.
3. I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.
4. Nell'interno del cimitero è vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

Articolo 83 - Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno del cimitero hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA TARIFFE

Articolo 84– Tariffe

Le tariffe dei servizi cimiteriali a carico degli utenti sono stabilite annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

PARTE SETTIMA SANZIONI

Articolo 85 - Sanzioni

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e su quelle che svolgono la loro attività nel cimitero e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.
3. Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.
4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.
6. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità

Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 86 - Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il presente regolamento sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, i precedenti regolamenti comunali adottati in materia.

3. In caso di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, le stesse trovano immediata applicazione in attesa della formale modifica del presente regolamento.

3 bis. (Norma transitoria). In deroga all'at. 52, comma 8 del presente regolamento, si dispone che coloro i quali, a far data dal 29.01.2008 - data di conferimento incarico di progettazione dei lavori di costruzione 2° blocco loculi cimiteriali - e fino alla data di collaudo dei lavori in questione, hanno avuto in concessione uno o più loculo/i ancora disponibile/i nei colombari, possono retrocedere il/i loculo/i stesso/i dietro rimborso da parte del Comune dell'intera somma pagata, purchè inoltrino istanza di concessione di uno o più loculo/i del nuovo lotto, in sostituzione di quello/i attuale/i, ferme restando a carico del concessionario le spese di traslazione della salma e le spese di registrazione del nuovo contratto